

REGOLAMENTO (CEE) N. 1102/87 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 957/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1050/87⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie) constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato conse-

cutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 957/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.